

## CODICE PENALE

(approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 e ss.mm.ii.)

### **Art. 650** (*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*)

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

### **Art. 659** (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) <sup>(\*)</sup>

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

### **Art. 660** (*Molestia o disturbo alle persone*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

### **Art. 666** (*Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza*)

Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 681** (*Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento*)

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.

### **Art. 687** (*Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita*)

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51.

### **Art. 688** (*Ubriachezza*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.

### **Art. 689** (*Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente*) <sup>(\*\*)</sup>

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

**Art. 690** (*Determinazione in altri dello stato di ubriachezza*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.

**Art. 691** (*Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza*)

Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

**Art. 718** (*Esercizio di giochi d'azzardo*)

Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

**Art. 719** (*Circostanze aggravanti*)

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

1. se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2. se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3. se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4. se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

**Art. 720** (*Partecipazione a giochi d'azzardo*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

La pena è aumentata:

1. nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2. per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

**Art. 721** (*Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco*)

Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

**Art. 722** (*Pena accessoria e misura di sicurezza*)

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

**Art. 723** (*Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo*)

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'autorità, è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103.

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a 516.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.

**Note:**

(\*) La Corte di Cassazione - Sezione prima penale con la sentenza n. 16686 del 08/04/2003 ha stabilito che: «Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 comma 1, c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza».

Sempre la Corte di Cassazione - Sezione prima penale con la sentenza n. 246 del 07/01/2008 ha stabilito che: «[...] deve rilevarsi che per la sussistenza del reato (*di cui all'art. 659 c.p.*) deve essere provato, non l'effettivo disturbo a più persone, ma l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone [...]».

(\*\*) La Corte di Cassazione - Sezione quinta penale con la sentenza n. 27916 del 07/07/2009 ha stabilito che: «La disposizione dell'articolo 689 c.p. configura illecito di natura contravvenzionale. Pertanto, anche la mera colpa è sufficiente ad integrare la contravvenzione. Inoltre, dal precetto è agevole desumere che l'ordinamento ha affidato al gestore di spaccio di bevande alcoliche una peculiare responsabilità, collocandolo in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi. Conseguentemente la valutazione dei parametri di imputazione - negligenza ed imprudenza - deve essere assunta con severità».